

PROGR. N. 2678/1999

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di GIOVEDI' 30 (TRENTA ) del mese di DICEMBRE dell' anno 1999 (MILLENOVECENTONOVANTANOVE ) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta Regionale con l'intervento dei Signori:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO        | - Presidente      |
| 2) SABATTINI EMILIO    | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI    | - Assessore       |
| 4) BORGHI GIANLUCA     | - Assessore       |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO  | - Assessore       |
| 6) COCCHI RENATO       | - Assessore       |
| 7) DAVOLI LORENZA      | - Assessore       |
| 8) RIVOLA PIER ANTONIO | - Assessore       |
| 9) SANDRI ALFREDO      | - Assessore       |
| 10) TAMPIERI GUIDO     | - Assessore       |

Funge da Segretario L'Assessore DAVOLI LORENZA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI ALL' ALLEGATO 1 DEL D.M. 27.8.99 N. 332. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MASSIMO DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERE SUL TERRITORIO REGIONALE.

COD.DOCUMENTO SOC/99/53266

Prot. n. (SOC/99/53266)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contenente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione tariffe";

Constatato che il regolamento sopra citato nell'individuare le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, suddivide i dispositivi in tre elenchi di cui l'elenco n. 1 comprende le protesi le ortesi e gli ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche da parte del tecnico abilitato, l'elenco n. 2 contiene gli ausili tecnici di serie la cui applicazione non richiede interventi di modifica e l'elenco n. 3 contiene gli apparecchi da acquistarsi direttamente da parte delle Aziende U.S.L.;

Visto l'art. 8, comma 1, del citato D.M. con il quale si stabilisce che in sede di prima applicazione le Regioni fissino, relativamente ai dispositivi contenuti nel già citato elenco n.1 il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dal D.M. n. 332 medesimo ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%;

Considerato che si rende necessario procedere con urgenza agli adempimenti di cui sopra al fine di assicurare la continuità delle prestazioni di cui trattasi onde evitare pesanti disagi ai cittadini disabili aventi diritto;

Considerato altresì che, data l'importanza fondamentale che gli ausili protesici rivestono nel percorso di riabilitazione ed autonomia delle persone affette da gravi menomazioni, la necessità di privilegiare criteri atti a qualificare detta prestazione trova certamente conferma e rafforzamento in sede di fornitura di presidi e ausili costruiti su misura;

Visto l'accordo intercorso tra le Regioni associate, ratificato in sede di Conferenza degli Assessori alla Sanità in data 1 dicembre 1999, con il quale le Regioni convengono di subordinare il riconoscimento delle tariffe fissate a livello nazionale alla accettazione da parte dei

fornitori delle modalità e condizioni di fornitura, indicate nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto deliberativo, ritenute di ulteriore specificazione qualitativa e pertanto aggiuntive rispetto a quelle indicate nel già richiamato regolamento di cui al Decreto n. 332/99;

Dato atto che con il medesimo accordo, in assenza dell'accettazione delle condizioni e modalità di cui sopra, le Regioni convengono di fissare, sul proprio territorio ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del citato DM 332/99, tariffe in importi corrispondenti all'80% delle tariffe indicate nel medesimo elenco;

Ritenuto opportuno, in adesione all'accordo di cui sopra, ricondurre a tale logica le valutazioni connesse alla determinazione delle tariffe da applicarsi sul territorio regionale;

Preso atto altresì della adesione, alle condizioni indicate nel già richiamato allegato A, espressa in data 23 dicembre 1999 dalle Organizzazioni regionali maggiormente rappresentative dei fornitori dei presidi di cui all'elenco 1 del DM 332/99;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio "Servizi socio-sanitari" Dr. Graziano Giorgi e dal Responsabile del Servizio "Distretti Sanitari" Dr.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 41/92 e della deliberazione n. 2541/95;
- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Generale alle Politiche Sociali Dr. Francesco Cossentino e dal Direttore Generale alla Sanità Dr. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 41/92 e della deliberazione n. 2541/95;

Su proposta degli Assessori alle Politiche Sociali, educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e alla Sanità;

A Voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di recepire e di corrispondere, dalla data di entrata in vigore del D.M. 27 agosto 1999 n. 332, quale livello massimo delle tariffe da riconoscere sul territorio regionale per l'erogazione dei dispositivi di cui all'elenco 1, i medesimi importi indicati dal D.M. stesso a fianco di ciascun dispositivo;
- b) di subordinare, a far data dalla approvazione del presente atto deliberativo, la corresponsione delle tariffe negli importi di cui al precedente punto a) al rispetto, da parte dei fornitori delle condizioni e delle modalità di fornitura indicate nell'allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo, aggiuntivamente a quelle già previste dal D.M. sopraccitato;
- c) di operare, a far data dalla approvazione del presente atto deliberativo, a fronte di inadempienze rispetto alle condizioni e modalità di fornitura indicate nell'allegato A sopraccitato, un abbattimento della tariffa corrispondente al 20% dell'importo indicato al precedente punto a).